



BALDI & PARTNERS

AVVOCATI E COMMERCIALISTI

CIRCOLARE N. 27/2020

Reggio nell'Emilia, lì 28.12.2020

Ai Signori ed alle Società in indirizzo

## OGGETTO: Prossime scadenze ed adempimenti fiscali

### ACCONTO IVA 2020

Il termine del versamento dell'acconto IVA per il mese di dicembre 2020, o per il quarto trimestre dello stesso anno, scadrà venerdì **28.12.2020**.

I codici tributo per il versamento con Modello F24 sono i seguenti:

6013 - per i contribuenti mensili,

6035 - per quelli trimestrali,

indicando quale periodo di riferimento "2020".

I metodi di calcolo sono :

- *metodo storico*: acconto pari all'88% della base di riferimento (Saldo a debito liquidazione dicembre 2019 (rigo VP14 + VP13)) individuata in base alla periodicità di liquidazione adottata.

- *metodo previsionale*: acconto commisurato al "dato previsionale" del 2020 anziché al "dato storico" del 2019. Utilizzando tale metodo è opportuno verificare che l'acconto versato per il 2020 non risulti inferiore all'88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione IVA relativa al 2020 (mod. IVA 2021).

- *metodo puntuale* : liquidazione dell'IVA al 20/12/2020 sulla base delle fatture emesse e ricevute entro tale data. Per i contribuenti mensili si fa riferimento al periodo 1.12 – 20.12.2020. Le fatture differite emesse entro il 15.12.2020 relative a consegne / spedizioni effettuate nel mese di novembre non rilevano nel calcolo dell'acconto.

Analogamente non vanno considerate le fatture relative ad operazioni effettuate nel mese di novembre ricevute ed annotate entro il 15.12.2020 con detrazione dell'IVA a credito nella liquidazione di novembre, così come consentito dall'art. 1, comma 1, DPR n. 100/98; per i contribuenti trimestrale si dovrà fare riferimento al periodo 1.10 – 20.12.2020. Anche tali soggetti non devono considerare le fatture differite emesse entro il 15.10.2020 relative alle consegne / spedizioni effettuate nel mese di settembre nonché quelle ricevute ed annotate entro il 15.11.2020 con detrazione dell'IVA a credito nella liquidazione del terzo trimestre. Liquidazione IVA "atipica" relativa al periodo 1.12 – 20.12.2020 / 1.10 – 20.12.2020. L'importo così ottenuto, se positivo (debito) **va versato integralmente** (non nella misura dell'88%).

Si evidenzia che con l'approvazione del maxi emendamento al DL "Ristori" (DL 137/2020) confluisce in tale decreto anche la sospensione dei termini di versamento IVA in scadenza nel mese di dicembre 2020, compreso l'**acconto 2020**, in favore dei soggetti maggiormente colpiti dalle misure restrittive adottate per fronteggiare la seconda ondata di diffusione del COVID-19.

#### Avvocati e Dottori Commercialisti Associati

Carlo Baldi

Francesca Baldi \*\*

Bruno Bartoli

Matteo Bedogna

Simone Caprari

Fausto Carboni

Luca Carra

Claudia Catellani

Gianluca Chiusa

Saimon Conconi

Guido Garettini \*\*

Andrea Magnanini

Sara Mandelli \*

Nadia Pinelli \*

Guido Prati

Luca Rinaldi

Luigi Spadaccini

Sabrina Tamburini \*\*

Elena Viappiani

#### Collaboratori

Ilaria Ballabeni \*

Giovanni Bevivino

Gabriele Borghi \*

Cristina Corradini

Anna Freschi \*\*

Elisa Martinelli

Giulia Pergreffi

Niccolò Reggi

Alessia Travaglini

\* Avvocati

\*\*Avvocati patrocinanti  
in Cassazione



#### REGGIO EMILIA

Via G. Gutenberg, 3  
42124 - Reggio Emilia, Italy  
P.IVA - C.F. 00734370356  
baldiandpartners.it

#### LEGAL

legal@baldiandpartners.it  
PEC legalebaldi@registerpec.it  
Tel +39.0522.232322  
Fax +39.0522.922837

#### TAX

tax@baldiandpartners.it  
PEC baldipartnerspec@legalmail.it  
Tel +39.0522.271220  
Fax +39.0522.271432

#### MILANO

Via S. Damiano, 9  
20122 - Milano, Italy  
Tel +39.02.58318214  
Fax +39.02.58310893

#### SASSUOLO

Viale XX Settembre, 34  
41049 - Sassuolo, Italy  
Tel +39.0522.271220  
Fax +39.0522.271432



In particolare, si rammenta che possono beneficiare del rinvio del versamento dell'acconto IVA i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione:

- ovunque localizzati nel territorio dello Stato, se hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente (2019 per i "solari") ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e se, nel mese di novembre 2020, hanno subito una **riduzione del fatturato** o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019;
- ovunque localizzati nel territorio dello Stato e indipendentemente dall'andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall'ammontare dei ricavi o compensi 2019, se esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell'art.1 del DPCM 3 novembre 2020;
- che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. "**zone rosse**", come individuate alla data del 26 novembre 2020, se operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al DL 149/2020 (anch'esso confluito nel DL "Ristori" a seguito del maxiemendamento) ovvero se esercitano l'attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator;
- che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. "zone arancioni" o "zone rosse", come individuate alla data del 26 novembre 2020, se esercitano le **attività di ristorazione**.

La sospensione dell'acconto IVA si applica, in ogni caso, a coloro che hanno intrapreso l'attività di impresa, arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.

Il versamento dell'acconto eventualmente sospeso potrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi: in un'unica soluzione, entro il **16 marzo 2021**; mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, effettuando il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

#### **VERIFICHE DI INIZIO ANNO PERIODICITA' LIQUIDAZIONI IVA**

Per determinare se la liquidazione periodica IVA debba essere mensile o trimestrale occorre fare riferimento ai limiti previsti per l'adozione della contabilità semplificata dall'articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973, che risultano i seguenti:

- Euro 400.000 per imprese esercenti attività di prestazioni di servizi;
- Euro 700.000 per imprese che esercitano altre attività.

All'inizio di ciascun anno, occorre quindi procedere ad una verifica del volume d'affari conseguito nel precedente anno solare.

#### **COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI**

Come già più volte ricordato, i compensi (anche in natura) agli amministratori di società sono deducibili dal reddito dell'esercizio 2020, solamente se di competenza di tale anno (o anni precedenti) e pagati nel corso 2020 o, al massimo, entro il 12 gennaio 2021 (con obbligo del versamento della ritenuta a conguaglio entro il 16 febbraio 2021). Verificate che le delibere di assemblea (e di Consiglio, per gli Amministratori Delegati) siano state regolarmente assunte. Prestate particolare attenzione alle remunerazioni in natura, relative alle disponibilità dei beni concessi dalla società ad amministratori o a soci-amministratori, specie auto ed immobili.

#### **INVENTARIO DI MAGAZZINO - PREDISPOSIZIONE DELLE DISTINTE INVENTARIALI**

Si rammenta l'obbligo di provvedere alla redazione delle distinte inventariali delle scorte di magazzino alla data di chiusura dell'esercizio.



Sono oggetto d'inventario le materie prime, le materie sussidiarie, i semilavorati (acquistati o prodotti internamente), i prodotti in corso di lavorazione, altri beni mobili impiegati nella produzione, le merci, i prodotti finiti.

Devono essere inventariate anche le seguenti rimanenze: materiali di manutenzione, pezzi di ricambio per la manutenzione dei beni strumentali, materiali di consumo e per la pulizia, e cancelleria.

Le rimanenze di magazzino comprendono i beni di proprietà dell'azienda; pertanto alle quantità fisicamente esistenti presso la ditta devono essere:

- inclusi i beni presso terzi (in lavorazione, in riparazione, in deposito, lavori in cantiere, ecc.);
- esclusi i beni di terzi (in lavorazione, in riparazione, in visione, in prova, in deposito, ecc.).

Particolare attenzione meritano le "merci in viaggio"; a tal fine le clausole contrattuali sono determinanti per stabilire l'esatto momento di trasferimento della proprietà delle merci acquistate/vendute in prossimità del 31 dicembre; quando il trasporto è a cura del fornitore, la data rilevante è quella di ricevimento della merce da parte del cliente, mentre se il trasporto è pattuito a cura del cliente, il trasferimento dei beni si considera avvenuto al momento della consegna al vettore (od al cliente stesso, qualora quest'ultimo si occupi direttamente del trasporto).

Alla valorizzazione delle rimanenze si potrà procedere anche successivamente, in tempo utile per la redazione del bilancio.

I criteri di valutazione utilizzabili sono: costo specifico, LIFO, FIFO e media ponderata (anche altri criteri che forniscano tuttavia una valorizzazione non inferiore al LIFO).

In caso di variazione del criterio di valutazione, rispetto al precedente esercizio, vige l'obbligo di segnalarne in Nota Integrativa le motivazioni e l'influenza sul risultato d'esercizio. Deve inoltre esserne eseguita apposita comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato, ai sensi art. 110, VI comma, D.P.R. n. 917/1986 (non è sufficiente la sola comunicazione in Nota integrativa).

L'incombenza di redazione dell'inventario del magazzino, da valorizzare con gli stessi criteri sopra indicati, spetta anche alle cosiddette "imprese minori", non soggette all'obbligo della contabilità ordinaria.

#### **VENDITE DI BENI CHE RESTERANNO TEMPORANEAMENTE PRESSO IL VENDITORE (OPERAZIONI TIPICHE DI FINE ANNO)**

Qualora il compratore pattuisca col venditore che la merce, dopo la vendita, rimanga per un certo periodo di tempo presso il venditore stesso, è necessario, per dimostrare il compimento dell'operazione, che siano emesse la bolla di consegna (non, ovviamente, documento di trasporto) e la fattura, che venga redatta una richiesta scritta con cui il compratore chiede al venditore di custodire i beni compravenduti, in attesa del ritiro, e che i beni siano iscritti nel registro dei "beni di terzi" del venditore ed in quello dei "beni presso terzi" dell'acquirente (per tali registri non è richiesta la vidimazione).

**Tale procedura è valida per le vendite interne, ma è sconsigliata per quelle verso Paesi esteri.**



### **REDAZIONE LIBRO INVENTARI E STAMPA CONTABILITA' ESERCIZIO 2019**

Ricordiamo che la redazione e la stampa completa dell'inventario e la stampa della contabilità per l'esercizio 2019 (oltre alle schede di mastro ed alla contabilità di magazzino, se obbligatoria) devono avvenire entro 3 mesi dall'invio della dichiarazione dei redditi quindi entro il 28.02.2021. Per l'inventario ed il libro giornale, verificare la bollatura.

### **CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE NELL' ESERCIZIO 2019**

Ricordiamo che entro il 28.02.2021 si dovrà procedere alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse e ricevute e dei corrispettivi telematici.

### **CONTABILITA' DI MAGAZZINO**

I limiti, superando i quali scatta l'obbligo della tenuta della contabilità di magazzino sono i seguenti: 5.164.568,99 euro di ricavi e 1.032.913,80 euro di giacenze (per due anni consecutivi).

Quindi, a partire dal 1° gennaio 2021, sono tenuti alla contabilità di magazzino coloro che, negli esercizi 2018 e 2019 (il 2020, al momento, non rileva), hanno superato entrambi i parametri di cui sopra.

In ogni caso, possono essere esclusi dalla contabilità di magazzino (non dall'inventario finale) i beni di trascurabile rilevanza percentuale il costo dei quali, nel periodo di imposta precedente, non ha superato il 20% di quello sostenuto nello stesso periodo (sempre il periodo di imposta precedente) per tutti i beni soggetti alla registrazione.

### **PRESCRIZIONE DECENNALE DEI CREDITI D'IMPOSTA RICHIESTI A RIMBORSO**

I contribuenti che hanno richiesto imposte a rimborso, tramite Dichiarazione dei redditi, Dichiarazione annuale IVA o istanza specifica, senza ottenerle, ai fini di interrompere la prescrizione decennale del credito, devono inviare apposita istanza di sollecito all'Ufficio competente, mediante raccomandata o deposito diretto dell'istanza, presso l'Ufficio.

Coloro che intendono avvalersi dello Studio per tale incombenza, sono pregati di contattare il Collega di riferimento.

### **RITENUTA FISCALE SU INTERESSI OBBLIGAZIONARI**

Come già a suo tempo comunicato, il D.L. n. 66/2014 (Decreto Renzi) ha fissato dall'1.7.2014 le ritenute fiscali sugli interessi dei prestiti obbligazionari, emessi da società, all'aliquota del 26%, indipendentemente dalla durata e dal tasso di fruttuosità. Tali ritenute sono da versare al Concessionario esattoriale entro il giorno 16 del mese successivo all'ESIGIBILITA' della cedola (non rileva la data del pagamento).

Gli imponibili e le ritenute operate dovranno poi essere indicati nel Modello UNICO 2021, QUADRO "RZ" (Dichiarazione dei Sostituti d'imposta per interessi ed altri redditi di capitale), che dal 1997 è parte integrante della dichiarazione dei redditi delle società di capitali.

Si rammenta che il mancato puntuale compimento degli obblighi di cui sopra si traduce in severe sanzioni a carico della società e degli amministratori.



### **REGISTRAZIONE CONTRATTI E PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO**

Il 30 gennaio 2021 scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione, stipulati il primo giorno dell'anno, senza limite di importo di canone. Per i contratti soggetti a cedolare secca, scade, inoltre, il pagamento della relativa imposta. Per i contratti non soggetti a cedolare secca, scade il termine per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità che decorre dal primo gennaio 2021.

### **CONVALIDA NUMERO MECCANOGRAFICO**

Entro il 31.12.2020 le imprese interessate a mantenere il numero meccanografico, con il rilascio del rispettivo attestato di validità, dovranno effettuare la convalida annuale presso la Camera di Commercio. Chi intendesse avvalersi dello Studio, per l'adempimento, chieda della collega Vanna Ferretti.

### **TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO (ex Tasso Ufficiale di Sconto)**

Ricordiamo che il tasso ufficiale di riferimento dal 16.3.2016 è pari a 0,00%.

Il tasso dell'interesse legale vigente è pari allo 0,05%, con decorrenza dal 1.1.2020 (Decreto del Ministero dell'Economia del 12.12.2019).

### **FATTURE D'ACQUISTO 2020**

Si ricorda che l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica ha rivoluzionato i tempi in cui è possibile esercitare la detrazione. Il transito presso lo SdI (sistema di interscambio) fa sì che la data di ricezione delle stesse abbia carattere assolutamente oggettivo.

Si riassume di seguito quando è possibile detrarre l'Iva contenuta nelle fatture di acquisto datate 2019 ma consegnate nel 2020.

<b>Data fattura</b>	<b>Data ricezione SdI</b>	<b>Momento dal quale è possibile esercitare la detrazione</b>	<b>Momento finale per la detrazione</b>
Dicembre	Dicembre	Dicembre	30/4/2021 (1)
Dicembre	Gennaio	Gennaio	30/04/2022

(1) *Oltre il mese di Dicembre 2020, la registrazione può essere fatta solo in apposito sezionale attivato per accogliere le fatture con competenza IVA 2020, sebbene la registrazione contabile avvenga nel 2021.*

Alle fatture "a cavallo d'anno" non si applica la possibilità di retrodatare la detrazione al mese di emissione della fattura, così che per dette fatture è possibile unicamente la detrazione nell'anno di ricevimento (2021 nell'esempio), a partire dal mese nel quale la fattura è ricevuta.

Si consiglia di contattare i propri fornitori, in particolare quando l'importo dell'IVA su una fattura che "deve arrivare" è di importo rilevante, per premere affinché la fattura venga inviata allo SdI entro la data del 31/12/2020, in modo da poter recuperare l'imposta già in questo anno.



Infine, si consiglia di controllare nella sezione dedicata (del **sito dell'Agenzia delle Entrate**) delle **fatture cosiddette "a disposizione"**, la eventuale presenza di documenti la cui consegna dallo SdI al cliente non è stata possibile per cause tecniche. In tale circostanza, infatti, la data di ricezione della fattura (e quindi il momento dal quale esercitare il diritto alla detrazione) è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell'Agenzia delle entrate da parte del cliente.

#### **NUOVE CODIFICHE FATTURE ELETTRONICHE**

Si ricorda che dall'1.1.2021 tutte le fatture elettroniche dovranno essere predisposte in base alle nuove Specifiche tecniche (Ns. circolare n. 23 del 09.10.2020)

\* \* \*

Con la presente cogliamo l'occasione per informarVi che lo Studio resterà chiuso il pomeriggio del 31/12/2020.

Oltre ai consueti saluti, ci è gradita l'occasione per porgerVi i più sentiti

**Auguri di un Sereno 2021**

**BALDI&PARTNERS**  
AVVOCATI E COMMERCIALISTI